



ALLEGATO e

DISCIPLINARE TECNICO

<i>ART 1</i>	<i>Oggetto</i>	3
<i>ART 2</i>	<i>Rapporti con soggetti terzi</i>	3
<i>ART 3</i>	<i>Dati qualità tecnica</i>	3
<i>ART 4</i>	<i>Continuità nell'erogazione della risorsa</i>	3
<i>ART 5</i>	<i>Qualità dell'acqua distribuita</i>	3
<i>ART 6</i>	<i>Qualità dell'acqua scaricata</i>	3
<i>ART 7</i>	<i>Controllo degli scarichi in pubblica fognatura</i>	3
<i>ART 8</i>	<i>Fonti di approvvigionamento</i>	4
<i>ART 9</i>	<i>Rendicontazione</i>	4
<i>ART 10</i>	<i>Cartografia</i>	4
<i>ART 11</i>	<i>Database Utenze</i>	5
<i>ART 12</i>	<i>Manutenzioni</i>	5
<i>ART 13</i>	<i>Manutenzioni programmate</i>	5
<i>ART 14</i>	<i>Manutenzioni non programmate</i>	5
<i>ART 15</i>	<i>Investimenti</i>	5
<i>ART 16</i>	<i>Oneri pregressi</i>	6

ART 1 Oggetto

1. Il presente documento è finalizzato a precisare i contenuti della Convenzione e del Piano d'ambito, non già disciplinati da disposizioni normative, dalla Carta servizi del Servizio Idrico Integrato e dal Regolamento di utenza o da altre deliberazioni dell'Ente di Governo dell'ambito.

ART 2 Rapporti con soggetti terzi

1. Il Gestore è tenuto a disciplinare i rapporti con eventuali soggetti terzi di cui dovesse avvalersi per l'espletamento del Servizio in modo che non risulti compromesso il rispetto dei compiti e degli obblighi ad esso assegnati con la Convenzione.

ART 3 Dati qualità tecnica

1. Il Gestore è tenuto a comunicare i dati relativi alla qualità tecnica definita da ARERA e degli eventuali standard migliorativi definiti dall'Ufficio d'Ambito di Lecco secondo le modalità e le tempistiche stabilite in regolazione

ART 4 Continuità nell'erogazione della risorsa

1. Nei casi in cui alle utenze domestiche non sia assicurato un carico idraulico compreso tra i valori minimo e massimo stabiliti al punto 4.3 della Carta del servizio idrico integrato, il Gestore ha 6 mesi di tempo per proporre una soluzione progettuale.

ART 5 Qualità dell'acqua distribuita

1. Il Gestore mette a disposizione all'Azienda Sanitaria Locale competente e all'Ente di governo dell'ambito i risultati dei controlli interni effettuati per la verifica della qualità dell'acqua distribuita entro il 10° giorno del mese successivo a quello di effettuazione. In presenza di un potenziale rischio per la salute umana la comunicazione deve essere tempestiva.
2. Per ogni Comune il piano di monitoraggio (punti di controllo e tempistiche) dovrà essere il più rappresentativo possibile della variabilità in termini spaziali e temporali dell'acqua distribuita, prediligendo le situazioni più vulnerabili, compatibilmente con le risorse disponibili, e comunque secondo i criteri espressi dalle linee guida del Water Safety Plan.
3. I controlli, in aggiunta a quelli sulla rete di distribuzione, dovranno essere effettuati lungo l'intera filiera idrica (anche alle fonti di approvvigionamento ed in corrispondenza di tutti i serbatoi.
Il piano di monitoraggio deve essere trasmesso all'Ente di Governo dell'Ambito entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce.

ART 6 Qualità dell'acqua scaricata

1. Il programma di campionamento annuale riguardante i controlli ed autocontrolli effettuati dal Gestore viene reso disponibile all'ARPA e all'Ente di Governo dell'ambito entro il 30 novembre.
2. Il Gestore mette a disposizione di ARPA e dell'Ente di governo dell'ambito i risultati dei controlli interni effettuati per la verifica della qualità dell'acqua scaricata così come definiti nel sistema informatico regionale Si.Re Acque alla voce "Tipo di controlli"; i risultati analitici delle prove di laboratorio sono caricati su apposito applicativo entro il 10° giorno del mese successivo a quello di effettuazione.

ART 7 Controllo degli scarichi in pubblica fognatura

1. Il Gestore mette a disposizione all'EGA di Lecco i risultati dei controlli degli scarichi industriali in pubblica fognatura entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Laddove il Gestore, nell'ambito della propria attività di controllo, dovesse rilevare un superamento dei valori limite autorizzati o una violazione delle prescrizioni regolamentari è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente di Governo dell'ambito.

- I controlli dovranno concernere tutti i parametri di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006 riconducibili alla singola tipologia produttiva ed alle caratteristiche dei sistemi di depurazione eventualmente installati a monte dello scarico.

I parametri indagati e le frequenze di controllo sono stabiliti in funzione della tipologia dell'attività e definiti in un protocollo condiviso tra il Gestore e l'EGA oggetto di aggiornamento periodico.

All'interno del protocollo vengono definiti i criteri riguardanti l'installazione di misuratori di portata.

Il numero minimo di controlli annuali varia in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico secondo lo schema indicato al comma 28.3 del TICS.

- Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche della correttezza anche degli allacciamenti di acque reflue domestiche.

ART 8 Fonti di approvvigionamento

- Il Gestore mette a disposizione annualmente alla Provincia e all'Ente di Governo dell'ambito, entro il 31 marzo, le denunce dei volumi di acqua pubblica derivati per l'approvvigionamento degli acquedotti.
- In caso di attivazione di nuove concessioni o di rinnovo/regolarizzazione delle concessioni in atto il Gestore deve sottoporre all'Ente di Governo dell'ambito una proposta di delimitazione delle zone di salvaguardia supportata da uno studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di settore.

ART 9 Rendicontazione

- Il Gestore è tenuto a rendere disponibile annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, all'Ente di Governo dell'ambito i dati relativi ai volumi fatturati ed ai conseguenti ricavi da parte variabile della tariffa, ed al numero di utenze ed ai conseguenti ricavi da quota fissa, suddivisi per le fasce di utenza e di consumo previste nella modulazione tariffaria.

ART 10 Cartografia

- Il Gestore è tenuto a redigere la mappatura aggiornata delle reti di acquedotto e fognatura, conformemente ai criteri stabiliti dalla Regione Lombardia, prevedendo, in collaborazione con l'Ente di Governo dell'ambito, campi di collegamento con le banche dati provinciali esistenti o in corso di sviluppo e fornendo le seguenti informazioni per gli elementi puntuali:

Serbatoi	Capacità [mc] Quota di sfioro s.l.m. [m] Anno inizio funzionamento
Stazioni di sollevamento	Numero pompe e per ciascuna pompa: Portata [l/s] Prevalenza [m] Potenza [kw] Anno inizio funzionamento
Pozzi	Portata pompa installata [l/s] Prevalenza pompa installata [m] Potenza pompa installata [kw] Anno inizio funzionamento Provvedimento di concessione (ricavato dal campo di collegamento con il database CUI) Zone di salvaguardia
Sorgenti	Anno inizio funzionamento Provvedimento di concessione (ricavato dal campo di collegamento con il database CUI) Zone di salvaguardia
Impianti di potabilizzazione	Tipologia Portata trattata [mc/giorno]

-
-
2. La banca dati dovrà altresì garantire il collegamento con il database delle utenze per la fatturazione del servizio idrico integrato.
 3. Il Gestore mette a disposizione con cadenza semestrale dell'Ente di Governo dell'ambito il rilievo georeferenziato degli elementi di cui alla tabella del punto 1.
 4. A seguito degli interventi realizzati sulle infrastrutture il Gestore è tenuto ad aggiornare la banca dati cartografica entro un mese dalla data di consegna delle as-built

ART 11 Database Utenze

1. Il Gestore deve compiere tutte le attività necessarie per creare un database che identifichi in maniera inequivocabile le utenze ai fini dell'applicazione dell'articolazione tariffaria approvata.

ART 12 Manutenzioni

1. Il Gestore deve compiere tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare le opere e gli impianti nelle condizioni di svolgere le funzioni previste in fase di realizzazione/installazione.

ART 13 Manutenzioni programmate

1. Per quanto concerne le azioni programmabili, di cui all'articolo precedente, di carattere non straordinario, il Gestore è tenuto ad attuare quanto previsto nei piani di manutenzione dei progetti, nonché nei manuali d'uso forniti dalle ditte costruttrici delle forniture d'opera. Qualora la documentazione non fosse reperibile, il Gestore deve predisporre un elenco di operazioni, con la relativa periodicità minima, cui attenersi nella manutenzione programmata dei vari tipi di infrastrutture, articolata per classi dei principali parametri dimensionali.
2. I piani di manutenzione ed i manuali d'uso reperiti, nonché quelli delle nuove installazioni effettuate direttamente dal Gestore, devono essere resi disponibili all'Ente di Governo dell'ambito, qualora ne facesse richiesta.
3. Il Gestore è tenuto a registrare gli interventi di manutenzione programmata eseguiti, precisandone almeno l'infrastruttura oggetto d'intervento, il luogo, la data, le azioni eseguite ed i valori dei parametri rilevati dalla strumentazione eventualmente installata o in dotazione all'operatore.

ART 14 Manutenzioni non programmate

1. Per quanto concerne le azioni di pronto intervento, il Gestore deve attenersi ai livelli minimi dei servizi stabiliti al punto 8.2.9 del DPCM 4 marzo 1996.
Il Gestore deve comunicare semestralmente all'Ufficio d'ambito gli interventi di manutenzione non programmata conseguenti a segnalazioni gestite su work force management, effettuati presso le infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, precisando luogo ed entità del danno, le azioni eseguite ed i relativi costi. Deve tempestivamente aggiornare la propria banca dati.

ART 15 Investimenti

1. Il Gestore è tenuto a realizzare gli investimenti indicati nel Programma degli interventi (PdI), così come definito all'art. 16 della Convenzione.
2. Il Gestore nell'attuazione degli investimenti dovrà attenersi ai criteri di priorità stabiliti nel Piano d'Ambito.
3. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ente di Governo dell'ambito i progetti di fattibilità tecnica ed economica e i progetti definitivi, unitamente agli esiti dell'attività di verifica preventiva della progettazione, di tutti gli interventi di classe A e B del programma degli interventi.
L'Ente di Governo dell'ambito procederà a valutarne la coerenza con il Piano d'Ambito dandone riscontro al gestore e, su richiesta di quest'ultimo, procederà alla loro approvazione.

Il Gestore è altresì tenuto a trasmettere all'Ufficio d'ambito tutte le modifiche apportate ai progetti successivamente alle valutazioni/approvazioni, da parte dell'Ufficio d'ambito, di cui al periodo precedente.

4. Gli interventi vengono classificati in funzione di alcuni parametri.

Sono previste le classi A, B, in ordine di rilevanza decrescente. L'assegnazione della classe è definita mediante apposita procedura condivisa tra EGA e Gestore che, in funzione di alcuni parametri, determina le frequenze di rendicontazione temporale da parte del Gestore.

Gli interventi di classe A e B sono monitorati singolarmente controllando l'avanzamento temporale del loro stato rispetto alle date di inizio e fine di ciascuna fase nella quale può essere articolata la loro realizzazione attraverso uno strumento condiviso. Il Gestore, per i progetti presenti nel piano operativo degli interventi e i suoi periodici aggiornamenti, è tenuto a trasmettere all'EGA l'articolazione corrispondente a ciascuno degli interventi di classe A e B entro 30 giorni dall'approvazione del programma degli interventi da parte dell'Ufficio d'ambito.

Il monitoraggio degli interventi avviene con cadenza bimestrale per gli interventi di classe A e semestrale per gli interventi di classe B. Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza di ciascun periodo di monitoraggio, il Gestore è tenuto a trasmettere all'EGA l'aggiornamento dello stato di avanzamento di ciascun intervento monitorato unitamente alle informazioni previste nella procedura.

5. La misurazione dello scostamento viene accertata a fine intervento, in particolare sulla base della data del certificato di fine lavori. Qualora sussistano vincoli amministrativi di Enti terzi, la misurazione dello scostamento potrà essere accertata di conseguenza. Qualora si registrino ritardi, sono da analizzare le cause che li hanno determinati e se le stesse siano imputabili al Gestore o a cause esogene (forza maggiore o terzi).

ART 16 Oneri pregressi

1. Il Gestore è tenuto a rimborsare ai Comuni le rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali, entro 2 mesi dalle scadenze dei pagamenti agli istituti di credito.
2. Il Gestore è tenuto a riconoscere alle società di gestione preesistenti gli oneri finanziari dei mutui contratti per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali, entro 2 mesi dalle scadenze dei pagamenti agli istituti di credito. Il Gestore è altresì tenuto a corrispondere, secondo modalità concordate con i singoli soggetti, il valore residuo, alla data d'affidamento, dei cespiti funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato localizzati entro i confini della Provincia di Lecco.